



Treviso, lì 6 febbraio 2018

Spett.li  
CLIENTI  
loro indirizzi

**Oggetto: DETRAZIONE IVA E SPESOMETRO.**

## Detrazione IVA

Facendo seguito alla circolare dello studio del 19 dicembre 2017 circa le novità sui termini per la detrazione IVA delle fatture di acquisto, informiamo che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 1/E del 17 gennaio 2018 è intervenuta per spiegare la portata di tale modifica normativa.

La detrazione, può essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Il termine di decorrenza della detrazione, come specificato nel testo della circolare 1/E del 2018, è individuato: *“nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione i) (sostanziale) dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e ii) (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21 del menzionato D.P.R. n. 633”*.

Nel caso in cui la fattura sia stata ricevuta nel 2017 e non sia ad oggi stata registrata, potrà esserlo nel 2018, ma in apposito sezionale IVA, e concorrerà alla determinazione della dichiarazione annuale IVA per il periodo di imposta 2017. Questo non potrà avvenire oltre il 30 aprile 2018, termine entro il quale verrà inviata la dichiarazione IVA.

Invece le fatture datate 2017 e ricevute nel 2018, potranno essere registrate normalmente nel registro IVA del 2018, confluendo così nelle relative liquidazioni periodiche.

Per il contribuente si pone, dunque, la necessità di provare il momento di ricezione della fattura che, come spiegato dalla circolare dell'Agenzia Entrate sopra citata, viene provata tramite la mail PEC con cui è stato ricevuto il documento o, in carenza di essa, attraverso la regolare tenuta della contabilità, ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 633/72.

Per quanto riguarda le variazioni in diminuzione dell'imponibile o dell'imposta, ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, D.P.R. 633/72, nel rispetto delle modifiche intervenute all'art. 19 comma 1, secondo periodo, la nota di credito deve essere emessa, ai fini dell'esercizio della detrazione IVA, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per effettuare la variazione.

Si segnala che la novellata normativa si applica alle fatture emesse dal 1° gennaio 2017 in poi e alle note di variazione emesse dal 1° gennaio 2017, sempreché i relativi presupposti si siano verificati a decorrere dalla medesima data.

## Spesometro

Il D.L. 148/2017, collegato fiscale alla Legge di stabilità 2018, contiene alcune modifiche in merito all'adempimento "Spesometro", per cui la scadenza del 28 febbraio 2018, relativa allo spesometro del secondo semestre 2017, è stata prorogata al 6 aprile 2018 come annunciato dal comunicato stampa del 5 febbraio 2018 dell'Agenzia Entrate.

Resta fermo il termine del 28 febbraio 2018 per l'invio della comunicazione della liquidazione periodica IVA del quarto trimestre 2017 per cui chi fosse in ritardo nella consegna dei documenti IVA 2017 (richiesta dallo studio entro il 29 gennaio 2018) è pregato di provvedere con urgenza per permettere il rispetto della suddetta scadenza.

Ricordiamo inoltre che è trascorso il termine, 29 gennaio 2018, per consegnare allo studio i documenti necessari per la redazione delle certificazioni uniche (CU). Coloro che non avessero ancora provveduto sono pregati di farci avere con cortese sollecitudine la suddetta documentazione.

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale e ulteriore dubbio.  
Cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

f.to Maria Teresa Curtolo